Art. 19.

Criteri di aggiudicazione

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti ricorrono, rispettivamente:
- a) al criterio del prezzo più basso quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate;
 b) al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere prevalenti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi,
- quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata.
- 2. Le stazioni appaltanti utilizzano il criterio di cui alla lettera b) del comma 1 per gli appalti di lavori di valore superiore alla soglia comunitaria. In tale caso il riparto dei parametri da utilizzarsi è così articolato: 30 per cento offerta economica; 60 per cento offerta tecnica; 10 per cento tempi di realizzazione dell'appalto. Nella valutazione dell'offerta tecnica almeno un quarto e non più di un terzo del punteggio complessivo è attribuito in relazione al costo del lavoro ed alla previsione dell'utile di impresa, determinato, per le finalità del presente articolo in misura pari al 10 per cento dell'offerta.
- 3. Le stazioni appaltanti hanno comunque facoltà di ricorrere al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso qualora tale scelta sia più conveniente per le medesime amministrazioni aggiudicatrici sotto il profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto con il prezzo a base d'asta.
- 4. Per gli appalti di servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12, il criterio delle offerte è esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- 5. In applicazione dei principi scaturenti dalla sentenza Corte di Giustizia U.E. C. 147/06 e C. 148/06, hanno carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture di valore superiore alla soglia comunitaria. Hanno altresì carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture, finanziati, cofinanziati o realizzati con fondi comunque erogati dalla Regione o dalle amministrazioni aggiudicatrici aventi sede in Sicilia, anche se di valore inferiore alla soglia comunitaria, ove agli stessi siano ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea, diverse dall'Italia.
- 6. Relativamente agli appalti pubblici di lavori aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, la commissione aggiudicatrice calcola la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte che restano dopo l'esclusione fittizia di X percento di tutte le offerte ammesse alla gara arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, dove X rappresenta l'ultima cifra del numero dei concorrenti che hanno presentato l'offerta entro i termini di scadenza. Ottenuto tale valore si procede all'aggiudicazione secondo i criteri di cui alla lettere a) e b) del presente comma:
- a) se il numero dei concorrenti risulta pari, l'aggiudicazione avviene in favore dell'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto o per eccesso alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo la procedura di esclusione fittizia delle offerte di maggior e minor ribasso incrementata da un coefficiente che è costituito dal valore X percentuale sopra individuato:
- b) se il numero dei concorrenti risulta dispari, l'aggiudicazione avviene in favore dell'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto o per eccesso alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo la procedura di esclusione fittizia delle offerte di maggior e minor ribasso decrementata da un coefficiente che è costituito dal valore X percentuale sopra individuato.
- 7. Nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici, l'offerta economica non può in nessun caso prevedere la rinuncia a qualsiasi previsione di utile. Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo delle lavorazioni, in sede di verifica delle offerte anomale, una percentuale di utile di

impresa inferiore al 4 per cento può essere ammessa a giustificazione, comunque rimessa alle valutazioni della stazione appaltante, soltanto se il concorrente attesti, con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere aggiudicatario per l'esecuzione di altri lavori, pubblici o privati, avendo quindi necessità di non rimanere inattivo.